Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale ,, n. 43 del 18 febbraio 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 18 febbraio 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

CONCORSI RISERVATI AL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ISTITUTO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per esami a ventidue posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili venticinque posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera esecutiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in ventidue;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventidue posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema di cultura generale riguardante i personaggi più importanti della storia italiana dal 1848 ai nostri giorni o su un argomento di geografia d'Italia (divisione politica ed amministrativa, risorse naturali ed economiche);

2) descrizione di una operazione fra quelle che si eseguono abitualmente nei laboratori dell'Istituto.

B) *Prove pratiche*:

a) uso degli apparecchi o strumenti più comunemente adoperati nei Laboratori biologici (estrattori, centrifughe, bilance, chimografi, leve scriventi, manometri per la registrazione della pressione, termostati, sterilizzatori a secco, bagnimaria, filtri, pipette, anse);

b) messa a punto di uno degli apparecchi di cui alla precedente lettera *a*). Tecniche di colorazione più importanti; tecnica di sterilizzazione e di filtraggio;

c) trattamento di animali da esperimento (narcosi, iniezioni sottocutanee, endomuscolari, endovenose, prelievo dei tessuto, prelevamento del sangue per allestire strisci e gocce spesse); preparazione dei più comuni terreni di coltura; nozioni generali sulla tecnica dell'allevamento degli animali e degli insetti da esperimento.

Le operazioni eseguite nel corso delle prove pratiche saranno descritte dai candidati in una relazione dattiloscritta.

C) *Prova orale*:

1) argomenti delle prove scritte e pratiche;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) *certificato di cittadinanza italiana*, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad aiutante tecnico aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici biologi dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento

economico relativo al coefficiente 180 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1960
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 53. — MOFFA

(553)

Concorso per esami a dieci posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili dodici posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera esecutiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in dieci;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema di cultura generale riguardante i personaggi più importanti della storia d'Italia dal 1848 ai nostri giorni o su un argomento di geografia d'Italia (divisione politica ed amministrativa - risorse naturali ed economiche);

2) descrizione di una operazione fra quelle che si eseguono abitualmente nei laboratori dell'Istituto.

B) *Prove pratiche*:

a) uso degli apparecchi o strumenti più comunemente usati nei Laboratori chimici (bilance, distillatori, imbuti separatori, centrifughe, termostati, burette, pompe da vuoto, manometri);

b) messa a punto di uno degli apparecchi di cui alla precedente lettera *a*). Esecuzione di una operazione chimica elementare;

c) determinazione delle caratteristiche chimicofisiche di una sostanza (punto di ebollizione, punto di fusione, indice di rifrazione).

Le operazioni eseguite nel corso delle prove pratiche saranno descritte dai candidati in una relazione dattiloscritta.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad aiutante tecnico aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici chimici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento

economico relativo al coefficiente 180 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1960
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 52. — MOFFA

(554)

Concorso per esami a ventuno posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili ventiquattro posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera esecutiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia conferibili a termini del predetto articolo 18 viene determinato in ventuno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventuno posti di aiutante tecnico aggiunto in prova (coeff. 180) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di tre prove pratiche e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema di cultura generale riguardante i personaggi più importanti della storia d'Italia dal 1848 ai nostri giorni o su un argomento di geografia d'Italia (divisione politica ed amministrativa - risorse naturali ed economiche);

2) descrizione di una operazione fra quelle che si eseguono abitualmente nei laboratori dell'Istituto.

B) *Prove pratiche*:

a) uso degli apparecchi o strumenti più comunemente usati nel campo della fisica, dell'ingegneria, dell'elettronica, della fotografia e del disegno (squadro graduato, livelli, psicrometro, oscillografo, microscopi, apparecchi fotografici, torni, frese, trapani, amperometro, voltometro);

b) esecuzione di alcune misure (distanze ed elementari rilievi topografici, umidità, velocità e temperatura dell'aria, lunghezze, volumi, angoli, pesi, intensità di corrente, tensione, resistenza ohmica, ampiezza di impulsi elettrici);

c) prova di disegno tecnico.

Le operazioni eseguite nel corso delle prove pratiche saranno descritte dai candidati in una relazione dattiloscritta.

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina ad aiutante tecnico aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici in fisica, elettronica, meccanica, disegno e fotografia dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento

economico relativo al coefficiente 180 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1960
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 51. — MOFFA

(555)

Concorso per esami a quarantatre posti di vice aiutante in prova (coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Accertato che nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, risultano attualmente disponibili quarantotto posti;

Considerato che detti posti, ai sensi dell'art. 18 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 possono essere conferiti limitatamente ai nove decimi dei posti stessi, mediante concorso di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera esecutiva da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato che alla data del presente decreto il numero dei posti nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti conferibili a termini del predetto art. 18 viene determinato in quarantatre;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quarantatre posti di vice aiutante in prova (coeff. 157) nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla data stessa svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, numero 630.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

4) diploma di Istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la prova pratica, di cui al successivo art. 4, nella quale intendano sostenere l'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte, di una prova pratica e di una prova orale.

A) *Prove scritte*:

1) tema di cultura generale riguardante i personaggi più importanti della storia d'Italia dal 1848 ai nostri giorni o su un argomento di geografia d'Italia (divisione politica ed amministrativa - risorse naturali ed economiche);

2) risoluzione di un problema di aritmetica.

B) *Prova pratica*:

1) prova di dattilografia o stenografia o su macchine contabili a sistema meccanografico (a scelta del candidato).

C) *Prova orale*:

1) gli argomenti delle prove scritte;

2) ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova pratica e quello ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo dell'Istituto, la nomina a vice aiutante nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 157 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1960
Registro n. 7 *Sanità, foglio n.* 54. — MOFFA

(556)

Concorso per titoli a centosettantacinque posti di agente tecnico in prova (coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Considerato che ai sensi dell'art. 18, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 750, tutti i posti che siano disponibili nella prima attuazione del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 750 nella qualifica iniziale del ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità possono essere conferiti mediante i concorsi previsti dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per l'accesso alla carriera ausiliaria, da espletare tra il personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 e tra coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630;

Accertato in numero di 175 i posti che si possono conferire, a norma del citato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, nella qualifica iniziale di agente tecnico (coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici;

Decreta:

Art. 1.

A termini dell'art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, a 175 posti di agente tecnico in prova (coeff. 159) nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, riservato al personale in servizio nell'Istituto alla data del 1° luglio 1959 ed a coloro che alla stessa data svolgevano attività presso l'Istituto medesimo ai sensi dell'art. 2 della legge 30 luglio 1950, n. 630.

Gli idonei del predetto concorso possono essere nominati, per non oltre cinquanta unità, anche in soprannumero all'organico.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni di cui al precedente articolo, abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e posseggono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) idoneità fisica all'impiego. L'Istituto ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.

L'esclusione dal concorso è disposta per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà essere presentata all'Ufficio del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate;

6) il titolo di studio;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata. Ai fini della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dei Servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i titoli che s'intendono presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli con il relativo elenco in duplice copia che provengono dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'Amministrazione trasmetterà alla Commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con lo elenco di cui al precedente art. 4 nonchè i fascicoli personali e gli altri atti che comunque riguardino i candidati.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove:

1) prova pratica di scrittura sotto dettato;

2) prova pratica di idoneità tecnica, consistente nel montaggio e smontaggio di parti meccaniche o di apparecchi semplici di laboratorio.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 8.

La prova pratica e la prova di idoneità tecnica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli e la media dei voti riportati nella prova pratica ed in quella di idoneità tecnica.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di cui al precedente art. 8 dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ufficio del personale dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100;

3) certificato su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando. Il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego;

6) titolo originale di studio o copia su carta da bollo da L. 200 autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia su carta da bollo da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta da bollo relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito a produrre i suindicati documenti.

Gli impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale, debitamente bollata, dello stato matricolare.

Art. 11.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti prescritti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario dell'Istituto, la nomina ad agente tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico relativo al coefficiente 159 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 novembre 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1961
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 90. — MOFFA

(557)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151612) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.